

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X S.p.A., presentata al Comitato per il tramite della Direzione regionale del ===== dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, co. 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di scissione societaria.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società ai sensi dell'art. 21, co. 9, della legge n. 413 del 1991.

Premesso che:

la Società istante si occupa di sistemi di gestione e di visualizzazione di dati, di tecnologie per il traffico e la sosta, di sistemi per l'orologeria industriale ed è proprietaria di alcuni immobili, mentre altri li conduce in leasing;

intenderebbe operare una scissione parziale proporzionale, in modo da attribuire ad una società di nuova costituzione tutti i cespiti immobiliari, mentre la scissa continuerebbe a svolgere esclusivamente l'attività commerciale operativa;

gli immobili trasferiti in capo alla beneficiaria verrebbero da questa affidati in locazione alla scissa, che continuerebbe a svolgervi la propria attività commerciale; ciò riguarderebbe anche gli immobili oggetto di utilizzazione in leasing, che sarebbero posti a disposizione della scissa mediante sub-locazione, previo assenso della società di leasing;

la giustificazione economica dell'operazione è indicata nell'opportunità di separare l'attività commerciale in senso stretto, al fine di favorire la ricapitalizzazione della società operativa (la scissa) mediante aumenti di capitale sottoscritti da nuovi soci e/o investitori istituzionali, agevolati dall'eliminazione dell'incidenza del valore degli immobili;

a favore dell'assenza di profili di elusività l'istanza pone in evidenza alcuni elementi di valutazione: la compagine sociale della beneficiaria sarebbe la medesima della scindenda; la scissione avverrebbe a valori di libro, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze; non vi sono propositi di cessione a terzi delle quote della beneficiaria o di sua liquidazione; gli immobili continuerebbero ad essere oggetto di una gestione imprenditoriale in forma societaria;

nell'istanza si ritiene che tale operazione di scissione, priva di caratteri di elusività, consentirebbe in modo legittimo il trasferimento del contratto di leasing dalla scissa alla beneficiaria senza che si produca l'emersione della sopravvenienza attiva, costituita dal valore normale del bene, prevista dall'articolo 88, ultimo comma, TUIR per il caso di cessione del contratto di locazione finanziaria.

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 2007, con cui è stato attribuito alla società istante un

termine di quarantacinque giorni per un'integrazione istruttoria, finalizzata a colmare talune lacune espositive riscontrate nell'istanza in ordine al contesto societario ed economico in cui verrebbe a collocarsi l'operazione di scissione e, dunque, in ordine alla reale portata di quest'ultima.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Rilevato che la società istante ha inviato un documento integrativo, nel quale vengono fornite alcune indicazioni in merito al criterio di determinazione del patrimonio netto della società beneficiaria della scissione, all'assenza di perdite pregresse riportabili, alla limitazione al 30% della quota di capitale sociale della società scissa destinato ad essere attribuito ad investitori istituzionali all'esito dell'ipotizzato aumento del capitale sociale della medesima, e che a tale documento sono allegati copie dei contratti di leasing concernenti gli immobili interessati dalla scissione.

Considerato conclusivamente che:

la prospettata scissione parziale proporzionale consentirà di separare l'attività commerciale in senso stretto, al fine di favorire la ricapitalizzazione della società operativa (la scissa) mediante aumenti di capitale sottoscritti da nuovi soci e/o investitori istituzionali, agevolati dall'eliminazione dell'incidenza del valore degli immobili;

tutti i beni immobili continueranno ad essere oggetto di gestione imprenditoriale in forma societaria;

non si prospettano cessioni a terzi delle quote di partecipazione nella società beneficiaria, né della quota maggioritaria del capitale sociale della scindenda e non si profila il compimento di altri atti o negozi che possano concretizzare, complessivamente, un disegno elusivo;

l'operazione in esame appare, quindi, obiettivamente finalizzata alla realizzazione di situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle finalità tipiche di una scissione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente.

Per quanto precede il Comitato esprime il seguente

PARERE

l'operazione di scissione parziale proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività, in quanto sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie, salvo che in concreto vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza e nella nota integrativa, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone ex post un carattere elusivo.

Roma, 9 maggio 2007

Deposito: 15 maggio 2007